

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 novembre 2022, presso la sede di Vercelli di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

t r a

- Confindustria Novara Vercelli Valsesia - Sezione Costruttori Edili ANCE Vercelli, rappresentata dai Signori Geom. Luigi Falabrino, Dott. Francesco Sogno e Ing. Luca Boltri, con l'assistenza del Dott. Carlo Puliserti, del Dott. Marco Magretti e del Dott. Gian Luigi Greppi,
- e
- la FeNEAL-UIL di Biella-Vercelli nella persona del Sig. Davide Trombino,
- la FILCA-CISL del Piemonte Orientale nella persona del Sig. Carlo Rivellino,
- la FILLEA-CGIL Vercelli Valsesia, nella persona del Sig. Ivan Terranova.

Nonostante il quadro economico del settore costruzioni e affini abbia subito, negli ultimi anni, un progressivo deterioramento, negli ultimi periodi è riscontrabile, grazie alle incentivazioni fiscali non strutturali, una moderata espansione.

Le Parti Sociali del territorio, vista l'attuale situazione dovuta all'innalzamento continuo dell'inflazione e il protrarsi della guerra in Ucraina, concordano sulla opportunità di condividere, al fine di tutelare il livello di professionalità e sicurezza dei lavoratori che operano nel settore edile e l'integrità strutturale delle Imprese che lavorano in ambito territoriale, un protocollo di intesa per contrastare il fenomeno del dumping contrattuale generato dall'aumento di situazioni di lavoro irregolare e omessa o errata applicazione del CCNL di settore.

Ciò premesso, si stipulano le seguenti intese per il rinnovo del vigente accordo integrativo territoriale di settore:

1. Indennità territoriale di settore e premio di produzione

L'indennità territoriale di settore corrisposta agli operai e il premio di produzione corrisposto agli impiegati, sono confermati nei seguenti importi congelati:

Categorie	Premio di produzione	Indennità territoriale di settore
	Euro mensili	Euro orari
7	238,31	-
6	219,93	-
5	184,59	-
4	165,84	1,02
3	151,85	0,95
2	135,90	0,85
1	117,24	0,74
Operai di cui alla lettera b) della tabella allegato A al c.c.n.l. 20.5.2004	-	0,66
Operai di cui alla lettera c) della tabella allegato A al c.c.n.l. 20.5.2004	-	0,59

9

M

R

R

R

OB

G

R

R

2. Elemento economico territoriale

L'elemento economico territoriale, istituito con accordo del 23 luglio 1999 e incrementato con accordi 9 aprile 2003 e 27 gennaio 2006, si conferma congelato nei seguenti importi:

Livello	Importo orario	Importo mensile
7	0,48	83,80
6	0,44	75,42
5	0,36	62,85
4	0,34	58,66
3	0,31	54,47
2	0,28	49,02
1	0,24	41,90
Operai di cui alla lettera b) della tabella allegato A al c.c.n.l. 20.5.2004	0,22	-
Operai di cui alla lettera c) della tabella allegato A al c.c.n.l. 20.5.2004	0,19	-

3. Indennità sostitutiva di mensa e premio di presenza

Ferme restando per ogni altro aspetto le rispettive discipline, l'indennità sostitutiva di mensa e il premio di presenza istituiti con accordo 23.7.1999 sono aumentati, a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo, ai seguenti importi:

Euro orari	0,66
Euro giornalieri (almeno 4 ore lavorate)	5,29

4. Indennità di reperibilità

L'importo dell'indennità di reperibilità, istituita con accordo 09.04.2003, è pari a euro 70,00 settimanali per i lavoratori chiamati alla reperibilità per periodi complessivamente superiori a 2 mesi anche non consecutivi, considerando come mese intero un periodo di 30 giorni, nel corso di un anno di esercizio della Cassa Edile (1/10 - 30/9). In caso di reperibilità richiesta per periodi pari o inferiori, l'importo dell'indennità è elevato, per le sole settimane in cui cada una festività infrasettimanale prevista dal CCNL, a euro 90,00.

5. Trasferta

Le fattispecie di cui alla lettera A), primo e secondo comma, dell'articolo 21 del CCNL vigente sono disciplinate come da seguente tabella:



Distanza stradale del cantiere dal confine del comune di assunzione	Diaria in percentuale sugli elementi retributivi di cui all'articolo 24, punto 3 del CCNL	Trasporto a carico ditta	Diaria in percentuale sugli elementi retributivi di cui all'articolo 24, punto 3 del CCNL per gli addetti alla guida del mezzo destinato al trasporto degli altri dipendenti
Da 0 a 2 Km	-	-	-
Oltre a 2 e fino a 8 Km	-	Si	-
Oltre 8 e fino a 30 Km	12 %	Si	14%
Oltre 30 e fino a 60 Km	17 %	Si	19%
Oltre 60 Km	22 %	Si	24%

Nel caso in cui l'impresa, pur essendo a ciò tenuta, non provveda al trasporto, dovrà rimborsare a piè di lista il costo dello stesso.

Ove per il trasporto in questione il dipendente utilizzi la propria autovettura, anche, eventualmente, per ulteriori dipendenti, per rimborso a piè di lista deve intendersi il rimborso effettuato secondo la più aggiornata tabella ACI pubblicata al momento e in riferimento alla maggior percorrenza chilometrica annua contemplata dalla tabella stessa.

La diaria di cui sopra e il trasporto non sono comunque dovuti quando il lavoro si svolga nel comune di residenza o abituale dimora dell'operaio, o quando questi venga a essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

6. Indennità per lavori disagiati

In aggiunta alle indennità previste dal CCNL, vengono istituite una

- indennità per lavoro in quota su corda pari a euro 0,50 € orari.
- Indennità per lavori di asfaltatura (asportazione pavimentazione, preparazione base, posa di conglomerato bituminoso, binder e tappeto di usura, ripristino segnaletica orizzontale) pari a 0,10 € orari

Le predette indennità sono assorbibili in eventuali somme erogate in forza di future previsioni nazionali per analogo titolo.

7. Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 23 del CCNL l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è aumentata alle seguenti percentuali da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL:

Altitudine del cantiere s.l.m.	Indennità
da 1.200 m. sino a 2.000	9%
oltre i 2.000 m.	16%
oltre i 2.500 m.	22%

Tale indennità non compete agli operai la cui abituale dimora è posta al di sopra dei livelli indicati.

8. Banca ore solidale

Le parti convengono sulla possibilità di attivare, in favore di lavoratori che abbiano necessità di assistenza di familiari entro il 3° grado di parentela in condizione di grave infermità documentata e che abbiano esaurito i propri permessi, una Banca delle ore solidale attraverso la cessione volontaria, a titolo gratuito,



di quote di permessi di futura maturazione il cui valore verrà accantonato in Banca ore solidale e non corrisposto al cedente.

L'attivazione dell'istituto potrà essere richiesta presso ogni singola azienda per il tramite della RSU o per iniziativa dei singoli lavoratori, eventualmente assistiti dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali di Categoria, e la Banca ore solidale sarà avviata previo consenso dei lavoratori beneficiari che dovranno fornire liberatoria relativamente alla vigente normativa sulla Privacy. In caso di attivazione della Banca ore solidale su iniziativa del singolo lavoratore l'azienda informerà le OOSLL, anche per tramite di ANCE Novara Vercelli. L'azienda informerà i lavoratori dell'attivazione della banca delle ore solidale e riceverà le disponibilità ad aderire da parte degli stessi.

Le quote di permessi ceduti e confluiti nella Banca ore solidale saranno valorizzate sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore cedente al momento della cessione; la massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore dei permessi al fine di identificare il numero di ore di permesso a cui egli avrà diritto.

In occasione del prossimo rinnovo del contratto territoriale di lavoro le parti definiranno un regolamento attuativo di quanto qui convenuto in materia di banca ore solidale.

9. Lavoro agile

Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di istituire strumenti di sostegno della genitorialità e dei lavoratori portatori di particolari esigenze legate alla salute propria o dei loro familiari, le parti convengono la possibilità di concordare, anche attraverso la stipula di accordi aziendali, lo svolgimento di attività in regime di lavoro agile per i dipendenti le cui mansioni siano compatibili con tale strumento.

10. Enti Bilaterali

Le parti convengono sulla opportunità di promuovere presso gli Enti Bilaterali della provincia le seguenti iniziative:

- Istituzione presso la Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia di una procedura per la comunicazione dell'attivazione di tirocini extracurricolari alle OO.SS.LL.;
- Possibilità per gli RLST di consultazione, presso la Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia delle notifiche preliminari come procedura MUDE-Regione Piemonte;
- Previsione, presso l'Ente Unico Vercelli, di test di comprensione della lingua italiana in occasione delle 16 ore di formazione di sicurezza obbligatorie ed eventuale istituzione di percorsi formativi, al proprio interno o presso altri enti di formazione, della lingua italiana per lavoratori stranieri dimostratisi carenti;
- Coinvolgimento degli RLST nella formazione degli RLS aziendali per almeno 8 ore presso l'Ente Unico;
- Previsione della formazione gratuita degli RLS, presso l'Ente Unico, per le aziende che abbiano DURC regolare;
- Redazione di un testo unico dell'integrativo territoriale da distribuire, in forma cartacea o digitale tramite l'app CE, ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia;
- Promozione presso le aziende dell'opportunità di effettuare il versamento del contributo Sanedil per i lavoratori impiegati per tramite della Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia.

11. Prestazioni non sanitarie

Le prestazioni non sanitarie in favore dei lavoratori regolarmente iscritti presso la Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia di cui all'*Allegato 2 – Protocollo sugli Enti Bilaterali del CCNL 18 luglio 2018* e finanziate con lo 0,45% del contributo alla Cassa Edile, sono di seguito indicate:

- Rimborso del 50% della spesa sostenuta per CENTRI ESTIVI con un massimo di € 200,00 per ogni figlio minore.
- Rimborso dell'importo di € 20,00 per l'ELABORAZIONE DEL 730 per i lavoratori iscritti in Cassa Edile.



Inoltre, qualora ci fossero le condizioni di sostenibilità economica e di capienza del fondo specifico le sole organizzazioni sindacali rappresentanti dei lavoratori e firmatarie del presente accordo, con accordo unanime tra le tre federazioni, potranno aumentare gli importi delle prestazioni in essere, oppure aggiungere di nuove.

L'erogazione delle prestazioni avverrà con modalità stabilite da apposito regolamento redatto dalle OO.SS.LL, con attuazione della Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia.

12. Bonus Straordinario energia carburante e buoni spesa


Per far fronte ai continui aumenti di energia, gas e alimenti di prima necessità le parti concordano quanto nell'allegato 1.

13. Decorrenza e durata


Il presente accordo è valido per tutto il territorio del Vercellese e della Valsesia a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione, salve le diverse decorrenze specificamente previste per particolari clausole, scadrà il 31 dicembre 2022.

Letto, confermato e sottoscritto

Confindustria Novara Vercelli Valsesia
Sezione Edilizia - ANCE Novara Vercelli




Feneal-UIL Biella Vercelli



Filca-CISL Piemonte Orientale



Fillea-CGIL Vercelli Valsesia



ALLEGATO 1

BONUS STRAORDINARIO ENERGIA CARBURANTE E BUONI SPESA

Le parti sociali dopo ampia discussione, anche a fronte dell'aumento del tasso di inflazione che ha determinato una perdita considerevole del potere d'acquisto del salario dei lavoratori, condividono che le aziende per il solo anno 2022, nel prossimo mese di dicembre 2022 metteranno a disposizione di tutti i lavoratori un importo a titolo di welfare (non erogabile in denaro) un importo di 250 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2023.

Ai fini della maturazione effettiva del diritto, i lavoratori devono contemporaneamente:

- avere già attivo un rapporto subordinato alla data del 29 novembre 2022
- aver superato il periodo di prova alla medesima data;
- essere in forza per tutto o parte del mese di dicembre 2022.

Il predetto importo potrà essere erogato dalle aziende anche attraverso la consegna di Carte Carburante o di Carte Buoni Spesa.

Il welfare non avrà incidenza su alcuno dei singoli istituti retributivi previsti dalla legge, dal vigente contratto nazionale, dagli accordi territoriali e/o aziendali, ivi compreso il TFR.

Nel cedolino di dicembre 2022 di ogni lavoratore verrà riportato l'importo con la dicitura Welfare 2022.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose, scattered pattern. The signatures vary in style, with some being more legible and others being more stylized or scribbled. There are approximately seven distinct signatures visible.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 novembre 2022 presso la sede di Vercelli di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, si sono incontrate

- Confindustria Novara Vercelli Valsesia - Sezione Costruttori Edili ANCE Vercelli, rappresentata dai Signori Geom. Luigi Falabrino, Dott. Francesco Sogno e Ing. Luca Boltri, con l'assistenza del Dott. Carlo Puliserti, del Dott. Marco Magretti e del Dott. Gian Luigi Greppi,
- e
- la FeNEAL-UIL di Biella-Vercelli nella persona del Sig. Davide Trombino,
- la FILCA-CISL del Piemonte Orientale nella persona del Sig. Carlo Rivellino,
- la FILLEA-CGIL Vercelli Valsesia, nella persona del Sig. Filippo Rubulotta.

Premesso che in data odierna è stato sottoscritto il rinnovo dell'accordo integrativo territoriale di settore con scadenza 31 dicembre 2022, le parti si danno atto dell'intenzione di rinnovare detto accordo in tempi brevi, possibilmente entro il mese di marzo 2023.

A tal riguardo le parti concordano che in sede di rinnovo non saranno oggetto di negoziazione gli istituti di natura economica già disciplinati nel citato rinnovo dell'accordo integrativo territoriale di settore del 29 novembre 2022.

Confindustria Novara Vercelli Valsesia
Sezione Edilizia - ANCE Novara Vercelli

FeNeal-UIL Biella Vercelli

Filca-CISL Piemonte Orientale

Fillea-CGIL Vercelli Valsesia

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 1° dicembre 2022, presso la sede di Vercelli di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

t r a

- Confindustria Novara Vercelli Valsesia - Sezione Costruttori Edili ANCE Vercelli, rappresentata dai Signori Geom. Luigi Falabrino, Dott. Francesco Sogno e Ing. Luca Boltri, con l'assistenza del Dott. Carlo Puliserti, del Dott. Marco Magretti e del Dott. Gian Luigi Greppi,
- e
- la FeNEAL-UIL di Biella-Vercelli nella persona del Sig. Davide Trombino,
- la FILCA-CISL del Piemonte Orientale nella persona del Sig. Carlo Rivellino,
- la FILLEA-CGIL Vercelli Valsesia, nella persona del Sig. Ivan Terranova.

In applicazione degli artt. 12, 38 e 46 del CCNL del 03.03.2022, è istituito l'elemento variabile della retribuzione (EVR), nella misura teorica del 4% del minimo retributivo mensile in vigore alla data del 1.03.2022, di cui alla seguente specifica:

Livello	Minimo al 01/03/2022	4%
7	1894,71	75,79
6	1705,23	68,21
5	1421,02	56,84
4	1326,31	53,05
3	1231,56	49,26
2	1108,41	44,34
1	947,36	37,89

L'EVR non avrà incidenza su alcun ulteriore istituto retributivo, compreso il TFR.

– Modalità di calcolo

Ai fini della quantificazione dell'EVR si determineranno, sulla base dei criteri più oltre definiti, gli importi territoriali di pertinenza di ciascun livello di inquadramento. Da tali importi territoriali si ricaveranno poi, sulla base dei criteri parimenti sotto definiti, gli importi aziendali.

Gli importi territoriali verranno determinati in funzione dei seguenti 4 indicatori, con le relative incidenze ponderali in percentuale sul totale:

Indicatore	Incidenza %
1. Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia	25
2. Totale del monte salari annuo denunciato alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia	25
3. Totale delle ore denunciate alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia	25
4. Totale delle ore di cassa integrazione rapportato al numero di lavoratori iscritti alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia	25

L'erogazione dell'EVR è subordinata alla verifica annuale degli indicatori da effettuarsi da parte delle parti sociali territoriali entro il mese di marzo di ciascun anno di corresponsione, secondo i criteri e con le modalità di seguito specificate.

I dati per il calcolo degli indicatori di cui sopra saranno diffusi dalla Cassa Edile alla chiusura del bilancio di ogni esercizio, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello più recente nel Triennio di Riferimento. Le parti attestano che il raggiungimento degli obiettivi incrementali è effettivamente incerto alla data della emanazione del presente regolamento.

Per ciascun indicatore rilevato nell'anno di maturazione si procederà al confronto dei trienni e alla eventuale corresponsione secondo lo schema di cui alla seguente tabella:

Anno di maturazione	Triennio di Riferimento	Triennio di Confronto	Anno di corresponsione
1/10/2022-30/09/2023	2023-2022-2021	2022-2021-2020	aprile 2024 - marzo 2025
1/10/2023-30/09/2024	2024-2023-2022	2023-2022-2021	aprile 2025 - marzo 2026
1/10/2024-30/09/2025	2025-2024-2023	2024-2023-2022	aprile 2026 - marzo 2027

Gli indicatori di cui ai numeri 1, 2 e 3 si considerano positivi qualora si registri un aumento del relativo valore; quello di cui al numero 4 qualora si registri una diminuzione.

Qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30%. Nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100%.

Per ciascun indicatore che, rispetto al triennio di raffronto, risulti stabile o in miglioramento, verranno riconosciuti, rispettivamente per gli operai e gli impiegati gli importi territoriali orari o mensili di cui alla seguente tabella:

Livello	Importo mensile	Importo orario
7	18,95	0,11
6	17,05	0,099
5	14,21	0,082
4	13,26	0,077
3	12,32	0,071
2	11,08	0,064
1	9,47	0,055

Gli importi orari si intendono riferiti a ciascuna ora retribuita nel periodo di maturazione dell'EVR. Quelli mensili a ciascun mese retribuito nel periodo medesimo, con riproporzionamento in caso di frazioni di mese.

Determinata l'entità dell'EVR da corrispondere a livello provinciale, gli importi da corrispondere azionalmente si ricaveranno, in funzione dei seguenti indicatori:

Ore denunciate dall'azienda in Cassa Edile
Volume d'affari IVA rilevabile dalla dichiarazione annuale

Per ciascun indicatore si procederà al confronto dei medesimi trienni di cui alla precedente tabella utile al raffronto dei dati a livello provinciale.

- Qualora entrambi i predetti indicatori aziendali risultino pari o positivi, l'impresa corrisponderà per intero gli importi territoriali.
- Qualora uno solo dei predetti indicatori aziendali risulti negativo, laddove fosse stata individuata una percentuale di EVR provinciale superiore al 30%, l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente il predetto 30%.
- Qualora entrambi gli indicatori aziendali risultino negativi, l'impresa non erogherà alcun importo.

In caso di andamento negativo di uno o di entrambi gli indicatori aziendali l'impresa segnalerà per iscritto tale circostanza alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia, alla Sezione Costruttori Edili di Vercelli di CNVV e alle RSU ove costituite.

CNVV informerà le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo, che avranno facoltà di richiedere una verifica, da effettuarsi esclusivamente sulla base delle risultanze della Cassa Edile e della dichiarazione IVA presentata dall'impresa.

– *Corresponsione*

L'EVR come sopra determinato sarà corrisposto mensilmente a partire dal mese di aprile dell'anno successivo quello di maturazione.

Confindustria Novara Vercelli Valsesia
Sezione Edilizia - ANCE Novara Vercelli

Feneal-UIL Biella Vercelli

Filca-CISL Piemonte Orientale

Fillea-CGIL Vercelli Valsesia

